



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA  
- Provincia Regionale di Catania -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° <u>49</u> del Reg.	OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento Comunale recante: "Norme e Direttive per il Commercio su Aree Pubbliche".
Data <u>26.07.1999</u>	

L'anno millenovecentonovantanove il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 19,00, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) CONIGLIONE Carmelo	X		11) CANTARELLA Paolo	X	
2) CARRERA NULLA Nicola	X		12) PIRRELLO Leonardo		X
3) LO BIANCO Salvatore	X		13) MELLONE Nicolò		X
4) COMPAGNINO Sebastiano	X		14) BELLUOMO Marcello		X
5) PISANO Francesco	X		15) RUSCICA Filippo	X	
6) LISCIANDRANO Antonino	X		16) CAMPISI Salvatore	X	
7) EREMITA RUSCICA Paolo		X	17) ASTORINA Giuseppe		X
8) MAGGIORE Gino	X		18) GRECO MICHELE		X
9) RENDA Nicolò	X		19) TRAMONTANA Sebastiano	X	
10) UMANA Nicolò		X	20) RAGUSA Vito	X	

ASSEGNATI N° <u>20</u>
IN CARICA N° <u>20</u>

PRESENTI N° <u>13</u>
ASSENTI N° <u>7</u>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il signor Carrera Nulla Nicola nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Dott. Calogero Giordano la seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i signori: Cons. Compagnino, Pisano e Ragusa

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- Il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n°142 (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n°48, art. 1. Comma 1, lettera i) hanno espresso parere come da allegato.

Il **Presidente Carrera Nulla** constatata e fatta costatare la presenza del numero legale dichiara valida la seduta. Designa scrutatori i consiglieri **Compagnino, Pisano e Ragusa** che vengono approvati all'unanimità dai 13 consiglieri presenti e votanti.

Per l'Amministrazione Comunale risultano presenti il **Vice-Sindaco Pollina** e l'**Assessore Carcò**.

Il **Vice Sindaco Pollina**, all'uopo autorizzato dal Presidente riferisce quanto segue:

Con l'esame e l'approvazione del Regolamento Comunale recante norme e direttive per il commercio su aree pubbliche si conclude una fase complessa, resa difficoltosa dal fatto che la Regione Siciliana, come espressamente previsto dallo Statuto Regionale, in materia di commercio ha competenza esclusiva.

Il Regolamento che viene sottoposto all'attenzione dei Sigg. consiglieri è stato predisposto nel rispetto delle leggi regionali 01.03.1995, n. 18 e 08.01.1996, n. 2 recanti norme riguardanti il commercio su aree pubbliche.

E' nota oggi la particolare peculiarità che il commercio "ambulante" oggi su aree pubbliche riveste, infatti, nella sopra citata normativa è stata inserita l'esigenza che tutti i Comuni, ove nel passato fosse presente il Commercio "ambulante" regolarizzassero "ex novo" il commercio su aree pubbliche.

Il Comune di Militello in Val di Catania si è fatto carico di detta problematica, che ha richiesto vari momenti di partecipazione pubblica, individuando nello stesso tempo una nuova area per lo spostamento dell'attività settimanale di mercato lungo il Viale Regina Margherita, in quanto detta area risulta più compatibile con le esigenze di tutti i cittadini e proponendo il divieto di svolgere attività itinerante in Via Umberto (lungo il tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Porta della Terra), Piazza Municipio e Piazza Vittorio Emanuele.

Esce il consigliere **Lisciandrano** entra il consigliere **Astorina**, consiglieri presenti n. 13.

Nella discussione che segue intervengono i seguenti consiglieri e amministratori.

**Ruscica**: La nuova ubicazione del mercato in Viale Regina Margherita, proposta dall'Amministrazione Comunale, comporta la necessità di garantire i servizi igienico-sanitari ai Commercianti e ai cittadini, e nello stesso tempo essendo distante dal centro abitato crea problemi non indifferenti per gli anziani e meno controlli sugli operatori che avranno più libertà nel buttare i rifiuti.

**Vice-Sindaco**: Non esclude la possibilità che nella nuova area destinata per il mercato vengano collocati servizi igienico-sanitari.

Entrano i consiglieri **Greco e Umana**, consiglieri presenti n. 15.

**Ruscica**: Considerato che non ha fiducia e non crede a quello che dicono alcuni amministratori, vuole un "impegno formale" per la realizzazione dei servizi igienico-sanitari.

**Maggiore**: Chiede se ci sono stati incontri con i rappresentanti del Commercio e se questi hanno dato il loro assenso per l'individuazione della nuova area in Viale Regina Margherita. Lo spostamento dell'attività settimanale di mercato, se si effettua, deve essere preceduto dalla realizzazione di idonei servizi igienici pubblici (strutturati in muratura), essendo contrario all'utilizzo di quelli della Piscina Comunale, e all'istituzione del Bus-navetta essendo la nuova area collocata fuori centro abitato. Necessita, inoltre, garantire il servizio dell'Elisoccorso nei giorni di mercato, individuando apposita area, in alternativa a quella abitualmente utilizzata.

**Astorina**: Chiede se con lo spostamento del mercato nel Viale Regina Margherita, non si creano problemi a coloro che debbono posteggiare per recarsi nel supermercato M.A.R. e se il titolare di detto supermercato possa vantare giuridicamente delle pretese.

**Lo Bianco**: Chiede se sono preventivati dei posteggi.

**Campisi**: In merito al problema dei posteggi, questo è possibile sul lato sinistro di Viale Regina Margherita. Non la ritiene però una soluzione definitiva, potendosi individuare un'area idonea per il mercato settimanale nel redigendo P.R.G..

**Vice-Sindaco**: In ogni decisione c'è sempre un momento di verifica, trova sorprendente che si chiedano "impegni di onore". Una cosa è certa che con lo spostamento del mercato settimanale nel Viale Regina Margherita l'attività risulterà meglio compatibile a tutti i cittadini oltre che alla stessa distribuzione commerciale, basti ricordare che ove si svolge il mercato settimanale (Piazza S. Agata) mancano servizi igienico-sanitari, parcheggi e si creano problemi alla circolazione stradale.

Entra il consigliere **Lisciandrano**, consiglieri presenti n. 16.

**Maggiore** (per dichiarazione di voto): Lo spostamento del mercato settimanale deve essere subordinato alla costruzione fissa di servizi igienico-sanitari oppure all'approntamento temporaneo di un servizio igienico-sanitario mobile. In ogni caso lo spostamento del mercato settimanale va fatto dopo la chiusura della Piscina Comunale.

**Lisciandrano**: condivide quanto dichiarato dal consigliere Maggiore.

**Ruscica** (per dichiarazione di voto): Alleanza Nazionale nelle persone di Cantarella Paolo e Ruscica Filippo esprime parere favorevole all'approvazione del regolamento Comunale recante norme e direttive per il Commercio su aree pubbliche, solo a condizione che vengano rispettate le seguenti indicazioni:

- a) Libero accesso alla zona Elisoccorso;
- b) Servizi igienico-sanitari funzionanti;
- c) No all'utilizzo dei servizi igienico-sanitari della Piscina Comunale da parte dei commercianti e dei cittadini;
- d) Garanzia dei parcheggi per gli utenti che usufruiranno del servizio.

**Astorina** (per dichiarazione di voto): Vota favorevole, però diffida l'Amministrazione Comunale all'utilizzo dei servizi igienico-sanitari della Piscina Comunale per i cittadini che si recano al mercato e per "gli ambulanti". Si impegna di controllare personalmente che ciò non avvenga, e a "combattere" ogni qualvolta questo succederà. Chiede all'Amministrazione Comunale che informi il responsabile dell'Ospedale (Direttore Sanitario) che il martedì l'Elisoccorso non potrà atterrare ove previsto, ma nel Campo Sportivo, predisponendo l'Ufficio competente affinché lasci aperto il Campo Sportivo nella giornata di martedì o in alternativa tenere pronto il personale a disposizione affinché in caso di necessità sia pronto ad aprire immediatamente il Campo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vice-Sindaco Pollina e gli interventi dei consiglieri Ruscica, Maggiore, Astorina, Lo Bianco, Campisi e Lisciandrano;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 333 del 04.06.98 con la quale è stata approvata la proposta per il Consiglio Comunale di adozione del REGOLAMENTO COMUNALE recante "NORME E DIRETTIVE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE";

VISTA la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, recante: "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche";

VISTA la legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, recante: "Disposizioni interpretative e modifiche della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 ...";

VISTO l'articolo 21 bis, "Regolamento Comunale" della sopra citata legge regionale n. 18/95, modificata dalla legge regionale n. 2/96, secondo il quale i Comuni, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, possono disciplinare con apposito regolamento, l'applicazione della legge in esame;

VISTO l'articolo 9, comma 2, della legge che recita: "Il regolamento comunale disciplina i tempi di sosta per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, nonché la distanza compresa tra due soste susseguenti.";

VISTO l'articolo 8 bis della legge, secondo il quale i Comuni, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, provvedono a regolarizzare, mediante apposito atto di istituzione, i mercati di fatto esistenti nella loro configurazione, compresi gli ampliamenti ai mercati formalmente già costituiti, procedono contestualmente a regolarizzare, a richiesta degli interessati, anche la posizione degli operatori che ivi esercitano l'attività commerciale se in possesso dei requisiti di legge e di idonea documentazione, indicata nell'apposito regolamento comunale, comprovante l'attività svolta nel mercato da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 18/95;

VISTO l'articolo 8, comma 4, della L.R. n. 18/95 il quale prevede che l'ampiezza delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal consiglio comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, della sopra citata L.R. n. 18/95;

RILEVATO e dato atto che, ai sensi del citato articolo 8, comma 4, della predetta normativa regionale, nella individuazione di tali aree, si deve tenere conto delle caratteristiche economiche del territorio, della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso;

VISTO l'articolo 13, comma 1, il quale prevede che i posteggi, tutti o parti di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti vendita;

VISTO l'articolo 8, comma 13 della L.R. n. 18/95, il quale, fra l'altro stabilisce che "Il Consiglio Comunale delibera, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, l'istituzione, il funzionamento e la soppressione dei mercati o fiere locali e, sentita la Commissione di cui all'articolo 8 ter, lo spostamento di luogo e di data di svolgimento degli stessi.";

VISTO lo schema di Regolamento Comunale recante "Norme e direttive per il commercio su aree pubbliche", elaborato dall'Ufficio Commercio sulla base delle direttive fornite dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente ed in aderenza alla nuova realtà socioeconomica del paese;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale, di cui all'articolo 7, della legge regionale 01.03.95, n. 18, giusto verbale n. 4 del 02.12.97;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione di mercato di cui all'articolo 8 ter, della legge regionale 01.03.95, n. 18, come introdotto dalla legge regionale 08.01.96, n. 2, giusto verbale n. 4 del 02.12.97;

EVIDENZIATO che l'allegato schema di Regolamento Comunale è stato oggetto di ampia diffusione e largo confronto fra operatori interessati, Organizzazioni Sindacali, Associazioni di categoria e rappresentanti Istituzionali e politici, anche in occasioni di pubblici dibattiti;

RILEVATO che l'atto è di competenza del Consiglio Comunale e va adottato dall'Organo ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91;

VISTA la legge 28.03.1991, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. 04.06.1993, n.248 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 01.03.1995 n. 18;

VISTA la legge regionale 08.01.96, n. 2;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale

Con voti favorevoli 13, espressi per alzata di mano, su n. 16 presenti, votanti n. 13 e astenuti n. 3 (Umana, Cantarella e Ruscica), accertati con l'assistenza degli scrutatori e proclamati dal Presidente,

## D E L I B E R A

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il Regolamento Comunale recante "Norme e Direttive per il Commercio su Aree Pubbliche" composto da una parte introduttiva, da n. 12 (dodici) articoli in 2 (due) titoli e di una planimetria allegata sotto la lettera "A", che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

Il Presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n°16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
*Carnera Nuzia Nicoletta*

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
*Carnera Nuzia Nicoletta*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Calogero Giordano

Il Sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n°23 dicembre 1991, n°44

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 19 SET. 1999 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- Con lettera n° 42072 in data 4-10-99 è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni:
  - Sezione Centrale sedente in Palermo (art. 17, commi 1 e 3);
  - Sezione Provinciale di Catania (Art. 17, comma 2);

Il Messo Comunale  
IL MESSO NOTIFICATORE  
Antonino Varchitta

Dalla Residenza Municipale li: 27 OTT. 1999  
COMUNE DI MILITELLO VAL CATANIA  
Provincia di Catania  
ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Calogero Giordano



Io sottoscritto Messo Comunale Certifico di aver pubblicato per ogni giorno la legge all'albo pretorio di questo comune a datare dal 25/01/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'Ufficio

IL SEGRETARIO NOTIFICATORE ATTESTA  
Antonino Varchitta

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n°44, pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19 SET. 1999 al 3 OTT. 1999

come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestanti:

- E' diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_
- Decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO;
- Dell'atto (art. 18, comma 6)
- Dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 19, commi 1 e 4), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- Avendo il CO.RE.CO comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 18 comma 9).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Calogero Giordano

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione Centrale di Palermo

Prot. N. 8956/8376... seduta del 28.10.99

Visto, IL DIRIGENTE SUPERIORE

*Alleg.*



**COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA**  
**- Provincia Regionale di Catania -**

**UFFICIO COMMERCIO**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**NORME E DIRETTIVE PER IL**  
**COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

*Alleg. lett. c.c. n. 10/99*

a cura dell'assessorato politiche attive del lavoro e dello sviluppo economico

## Introduzione

La nuova disciplina relativa a quello che ora viene definito "commercio su aree pubbliche", prima definito commercio ambulante (ma la differenza è solo lessicale perché anche prima l'attività era svolta su aree pubbliche!) innova sostanzialmente riguardo alla condizione giuridica degli operatori: la figura del commerciante su aree pubbliche viene assimilata a tutti gli effetti a quella del commerciante al dettaglio in quanto è stato operato il passaggio di tutti gli ex ambulanti, senza formalità particolari e con tutti i diritti acquisiti, nell'elenco generale del registro esercenti il commercio, risolvendo così in termini di equità i vecchi problemi relativi alle discriminazioni fra le due categorie.

Un'altra novità è data dal fatto che la concessione del posteggio – per le aree utilizzate quotidianamente e per quelle utilizzate in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato – ha una durata decennale e può essere rinnovata. Tale circostanza, consente dunque all'operatore di svolgere l'attività in questione per un tempo assai lungo (ove si tratti, in particolare, del caso in cui l'attività venga svolta quotidianamente, si mantiene o, addirittura, a seconda dei casi, si crea un posto di lavoro, che non rappresenta naturalmente di per sé la certezza di poter svolgere l'attività ottenendo indefinitamente un reddito almeno sufficiente, ma vengono poste in essere le condizioni necessarie perché ciò avvenga se l'operatore le saprà positivamente far sviluppare). Infine, si può accennare alla norma, di minore importanza però rispetto alle altre, anche perché, pur se in modo diverso, la stessa era contemplata dalla precedente legislazione, secondo la quale si può esercitare l'attività in questione su "aree private", attrezzate o meno, coperte o scoperte, delle quali il Comune

abbia la disponibilità (che deriva allo stesso dall'aver ottenuto con concessione gratuita la suddetta area da chi intende esercitare l'attività).

A nostro avviso, anche se non si tratta di normativa di poco conto, le novità – almeno quelle che a noi sembrano positive e di più evidente significato – si fermano qui; ce n'è qualche altra di segno opposto; la prima che ci è parso di cogliere è quella per la quale è scomparsa la parola “piano”, anzi la parola sembra coperta di ostracismo assoluto, tuttavia, un esame attento della normativa, consente di affermare (come anche sarà specificato più avanti) che la programmazione, del resto correttamente, continua ad essere l'asse portante per l'esercizio dell'attività in parola e, più in particolare, per la definizione del ruolo, delle funzioni e della consistenza quantitativa della stessa nel quadro della distribuzione commerciale complessiva; si potrebbe obiettare, come sarà del resto lamentato ugualmente più avanti, che tale principio sia stato “annacquato” dalla previsione per la quale occorre “regolarizzare” le situazioni di fatto, ma esso rimane applicabile per il futuro, ma anche per il presente, in quanto non è preclusa la possibilità di fare previsioni aggiuntive rispetto alla realtà di offerta attuale, il che è stato fatto là dove se ne è ravvisata la necessità (vedi ad esempio i casi di tutti quei Comuni in cui sono stati istituiti nuovi mercati a livello comunale o di quartiere, o si è allargata o creata ex nuovo, la vendita giornaliera); il secondo “neo” della normativa è quello per il quale è data la possibilità a chi ha ottenuto l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività presso ad esempio un mercato con frequenza settimanale od altra, di poter vendere tutti i beni facenti parte delle tabelle merceologiche di titolarità; ciò esclude la possibilità per il Comune di prefigurare l'articolazione dell'offerta in guisa da poter stabilire all'interno del suddetto mercato quanta superficie e posteggi corrispondenti poter prevedere per l'offerta dei distinti beni e poter così realizzare gli obiettivi fissati dalla stessa

legislazione in rapporto fondamentale all'altra forma di attività commerciale, quella della rete al dettaglio a posto fisso, c'è una norma che dà la possibilità ai Comuni di poter istituire dei "mercati specializzati", il che è molto positivo ed importante, ma la precedente disposizione di cui si faceva cenno è contraria agli obiettivi proposti ancorché se ne possano comprendere ma non completamente giustificare le ragioni che sono a fondamento della norma stessa; c'è, infine, la norma per la quale i Comuni devono regolarizzare, a richiesta degli interessati, la posizione appunto di coloro che, in possesso dei requisiti di legge e di idonea documentazione, comprovano di aver svolto nel mercato di cui trattasi l'attività da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge; in breve, invece di dare la possibilità al Comune, sulla base degli stessi fondamenti che devono essere a base della determinazione delle superfici di vendita da utilizzare e dei relativi posteggi; di provvedere in merito, articolando particolari livelli di offerta (congelandone quindi alcuni ed aumentandone quelli relativi ad altri), come sarebbe stato logico, li si obbliga "tout court" a farlo, a beneficio appunto di coloro che hanno maturato i suddetti sei mesi.

E' evidente che la legge vuole salvaguardare la posizione di coloro che in qualche modo hanno operato presso i mercati in questione, ma non è dubbio il fatto che, ancora una volta, come del resto in questi ultimi anni si è assistito riguardo a tanti altri settori, si legiferi "sanando" situazioni illegali, come nel caso in esame, in cui, appunto, il testo legislativo recita che occorre regolarizzare i "mercati di fatto", ovvero quelli che non sono regolari o, meglio, con espressione meno elegante, ma che "traduce" meglio la realtà, "abusivi", per i quali si può dunque affermare che:

a) era stato fatto apposito divieto di utilizzo; o,



b) hanno comportato l'utilizzo di aree per le quali non era stata fatta al riguardo alcuna previsione.

#### Consistenza attuale del commercio comunale su aree pubbliche

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche si esprime sostanzialmente lungo tre versanti, che sono peraltro quelli "codificati" dalla legge, ovvero:

- a) l'attività quotidiana;
- b) l'attività in uno o più giorni la settimana;
- c) l'attività itinerante.

C'è una quarta modalità – al cui interno, ancora, esistono delle differenziazioni – che è quella dell'esercizio temporaneo – da qui il rilascio delle corrispondenti autorizzazioni temporanee – che trova il suo riferimento naturale in occasione delle feste o ricorrenze locali, commemorazioni (vedi ad esempio quella dei defunti), riunioni straordinarie di persone, ecc. I relativi livelli di offerta sono significativi per quanto attiene allo "specifico", ossia che in dette occasioni i singoli operatori conseguono dei discreti fatturati, ma la spesa delle famiglie per le offerte in parola, sul totale di quella annua, può essere ritenuta come trascurabile.

In questa sede offriamo le necessarie informazioni sui tre livelli di offerta di cui alle precedenti lettere a), b) e c), con una breve relazione introduttiva per ciascuna delle suddette modalità.

#### Sull'attività settimanale

La nuova legge regionale n. 18/95, modificata dalla n. 2/96, è impostata sulla legge nazionale n. 112/91 e, come già sottolineato in sede di presentazione, ha assegnato un nuovo

ruolo al commercio su aree pubbliche; tale nuovo ruolo e la funzione relativa esigono che lo svolgimento dell'attività in questione avvenga su aree idonee, preferibilmente attrezzate, per rispondere adeguatamente, oltre che ai nuovi indirizzi fissati dal legislatore, alla coscienza civile, per la quale, un'attività economica di tale rilievo deve soddisfare esigenze ed aspettative tipiche del nostro tempo, che provengano dal versante degli operatori interessati, da quello dei cittadini-consumatori, e, infine, da quei soggetti che, ancorché residenti, non sono direttamente coinvolti nell'atto di acquisto - o lo sono solo di rado ed in misura assai limitata e che pur tuttavia risentono appunto delle condizioni in cui si svolgono le attività di mercato per altri aspetti non meno importanti e significativi.

Le citate esigenze ed aspettative fanno essenzialmente riferimento alla necessità di rispettare condizioni minime di esercizio dell'attività, la cui osservanza, peraltro, fa chiarezza e rende giustizia alla comunità cittadina per smentire l'asserita "allergia" della stessa al suddetto rispetto, che rappresenta invece la chiave di volta del modo come la nostra comunità interpreta il vivere moderno - per gli aspetti che dello stesso vengono coinvolti dall'esercizio dell'attività in parola- ancorché si riconosca la possibilità di derogare parzialmente da alcune di tali esigenze per le particolari caratteristiche che contraddistinguono la citata attività ed in ragione di alcuni aspetti legati alla tradizione culturale che influenza alcuni giudizi di valore in ordine a che cosa e come al riguardo sia più o meno accettabile.

Il soddisfacimento dei superiori requisiti comporta:

a) il rispetto pieno ed integrale delle esigenze di carattere igienico-sanitario; per ciò, da un lato, il rispetto delle particolari norme riguardanti la vendita dei generi alimentari, dall'altro, la messa a disposizione dei necessari servizi igienici;

b) che l'area utilizzata sia:

b1) facilmente raggiungibile;

b2) esterna o comunque decentrata rispetto al centro della città e, in ogni caso, da esso abbastanza lontana per non arrecare intralcio al traffico veicolare;

b3) "chiusa" in guisa che sia consentito l'accesso solo agli operatori interessati e, per ciò, totalmente controllabile (è evidente come tale fatto sia di enorme importanza in quanto il legislatore prevede che il Comune determini la superficie di vendita ed il numero dei posteggi, pertanto, solo se l'Ente Locale riesce a controllare l'applicazione dei suddetti parametri è possibile, da un lato, osservare la legge, dall'altro, assicurare congiuntamente il rispetto degli interessi degli operatori della rete di vendita al dettaglio a posto fisso (legittimandone l'attività, altrimenti aggirata da fatti e comportamenti dannosi oltre che beffardi e, per ciò, svilita e penalizzata), all'interno del previsto equilibrio da ottenere fra le due forme di vendita, che è la "chiave" per interpretare e realizzare i principi della programmazione del commercio all'interno del Comune, equilibrio individuato ed ottenibile solo attraverso i citati parametri);

c) l'attività non sia svolta davanti alle abitazioni e/o ai garages (tale indicazione non dovrebbe trovare menzione perché è incredibile pensare, "se non fosse vero", che quanto prescritto non è purtroppo attuale in molte realtà comunali);

d) le eventuali strutture utilizzate si trovino "davanti" al mezzo utilizzato per il trasporto e non "accanto"; ciò per consentire di utilizzare, a parità di funzione commerciale, una superficie di vendita pari alla metà, quanto per un migliore esercizio dell'attività;

e) che il citato mezzo non sia "naturalmente" distante dalle strutture utilizzate per la vendita (la virgolettatura dell'avverbio segnala appunto il fatto che si verifica anche questo,

ovvero che ci sono degli operatori costretti ad arrivare presso la sede del mercato molto prima degli altri, svuotare il mezzo dei beni da offrire in vendita, parcheggiarlo lontano dal posteggio e, alla fine delle operazioni di vendita, aspettare che i più "fortunati" se ne siano andati, riprendere il mezzo, ricollocarvi la merce invenduta e le attrezzature e ripartire: anche tale fatto, ad esempio, non dovrebbe essere menzionato perché sembra assurdo che ciò avvenga, ma, ugualmente, anche in questo caso sarebbe incredibile se, purtroppo, non fosse vero);

f) ove l'attività venga svolta lungo una strada inferiore agli 8-9 metri, attrezzature e mezzi non siano collocati su doppia fila, per gli inevitabili ingorghi che si vengono a determinare lungo il corridoio residuo, per cui il mercato non solamente presenta una caratteristica di tipo "mediorientale" (senza naturalmente nulla voler togliere riguardo a tale aspetto ai mercati appunto dei paesi arabi, se non fosse che per altri versanti si cerca di aderire a culture e comportamenti "europei",) ma soprattutto, per l'oggettiva difficoltà di effettuare gli acquisti in condizioni di men che normale agibilità;

g) che la misura della stessa tasso di occupazione del suolo pubblico sia commisurata alla superficie effettivamente utilizzata;

h) l'esercizio dell'attività in questione non leda interessi personali (al riguardo, richiamando i casi in cui l'attività è svolta di fronte alle abitazioni e/o ai garages, ne deriva che il valore degli immobili in questione, per la servitù che sugli stessi grava (che non trova alcuna giustificazione lungo qualsivoglia versante se ne voglia percorrere e tentare l'impossibile difesa), sia assai minore di quello che gli stessi presenterebbero nel caso in cui tali servitù non esistessero, e, comunque, al di là dell'oggettiva riduzione di valore indicata,

rimane il fatto del danno permanente, arrecato in dispregio delle fondamentali norme dell'ordinamento.

L'Amministrazione Comunale di Militello in Val di Catania, in ragione del fatto che gran parte dei requisiti prima descritti non risultano essere soddisfatti presso l'area attualmente utilizzata, propone lo spostamento della stessa – per l'esercizio appunto dell'attività settimanale di mercato – lungo il Viale Regina Margherita in quanto ritiene che lungo detta arteria lo svolgimento dell'attività risulterà meglio compatibile con le esigenze di tutti i cittadini oltre che della stessa distribuzione commerciale; in ogni caso, tale proposta, che sarà meglio articolata, in sede regolamentare, in ordine soprattutto alla dislocazione dei posteggi ed alla modalità complessiva di vendita, viene sottoposta all'esame ed all'approvazione degli organismi comunali competenti nella consapevolezza che la scelta da utilizzare e per il momento utilizzata non è facile – ancorché sembra obbligata – e riconoscendo che il contributo di esperienze e di idee da parte di tutti possa alla fine costituire la base per la migliore soluzione possibile.

#### Sull'attività giornaliera

L'attività giornaliera è l'altra modalità con cui la forma di vendita rappresentata dal commercio su aree pubbliche esprime in maniera assai significativa – almeno nelle realtà comunali più importanti – la sua straordinaria capacità di saper soddisfare alcuni bisogni di acquisto, specie in ordine a determinati beni.

L'attività in questione si esprime normalmente in quelli che vengono ugualmente chiamati "mercati" nelle medie e nelle grandi città sono definiti come tali l'insieme delle

funzioni proprie dell'attività in questione spesso svolte presso famose piazze contornate da palazzi e manufatti di notevole pregio architettonico che formano degli scenari di notevole suggestione, o presso aree coperte predisposte all'uopo dal Comune ed al cui interno sono stati delimitati dei box occupati appunto dai rivenditori). Il successo della formula è stato assolutamente rilevante e si registra come la stessa costituisca il complemento indispensabile della forma di vendita su aree private, in guisa che le due modalità in questione realizzano una concorrenza quasi perfetta nell'offerta dei beni, ancorché le fasce sociali che utilizzano appunto le due forme di vendita sono in gran parte diverse.

Nei Comuni dalle limitate dimensioni la modalità di offerta citata è meno importante e, specie nel Meridione d'Italia - per non far velo alla realtà - assume spesso forme "caricaturali" quando non rappresenta anche un "vulnus" urbanistico molto grave; ciò dipende, a nostro avviso, dalla mancanza di aree appropriate, ma spesso, in maniera ancor più decisiva, dalla mancanza di un'autentica tradizione al riguardo che si coniuga con l'incapacità di una cultura che sappia riconoscere e salvaguardare gli ambiti urbani che rappresentano i luoghi della memoria, della storia della comunità, se a tutto ciò si aggiunge che la modalità di vendita presso i mercati come poc' anzi descritti abbisogna di una gestione comune degli spazi, in pratica di un'organizzazione costituita dagli operatori che provvede a tutte le esigenze che emergono all'interno di tale gestione, ovvero di assicurare la pulizia, il funzionamento e la sicurezza degli impianti, in una parola il responsabile esercizio, da parte di tutti, dei relativi diritti, unitamente all'assolvimento dei corrispondenti doveri, tutti elementi, questi, di cui si deve purtroppo registrare l'assenza, si può comprendere come l'uso appropriato e moderno di aree per l'esercizio dell'attività in parola costituisca una possibilità assai remota; infine, nei Comuni dalle dimensioni più ridotte - ed in questo caso si fa

espesso riferimento alla Sicilia – le soluzioni – peraltro utilizzate anche nei Comuni più grandi congiuntamente a quelle poc' anzi indicate – sono quelle di consentire forme abusive di esercizio dell'attività e/o, nel caso in cui le aree relative vengono individuate negli appositi regolamenti comunali, tali aree sono delle "isolette commerciali" che costituiscono degli autentici "buchi neri" dal punto di vista urbanistico e per l'ambiente complessivamente considerato, oltre che per esigenze della stessa distribuzione commerciale.

Nel Comune di Militello non esistono aree utilizzate ad alcun titolo per l'esercizio quotidiano dell'attività e l'Amministrazione ritiene di non prevederne per il futuro sia perché come finora affermato detto esercizio costituirebbe un "danno ambientale" quanto perché anche dal punto di vista commerciale i relativi esiti rappresenterebbero dei contributi insignificanti in ordine ad un miglioramento del servizio reso.

#### Sull'attività itinerante

Si tratta di una modalità di offerta, all'interno della forma di vendita in questione, che è praticamente scomparsa in gran parte dell'Italia; in Sicilia, però in molti Comuni dalle modeste dimensioni demografiche o dal limitato sviluppo economico e distributivo viene ancora esercitata, in specie per quanto riguarda la vendita dei generi di ortofrutta; anche nel nostro Comune, per la vendita appunto prima citata viene ancorché esercitata a conferma, quanto meno, al di là del fatto che pur configurandosi come un'attività della quale qualche operatore non può fare a meno per sopravvivere, non solo che la stessa continua ad arrecare spesso disagi al traffico veicolare e non consente alla città di offrire un'immagine complessiva di se stessa più accettabile (il che sarebbe assai auspicabile), ma anche dell'estrema povertà del relativo livello di offerta presentato dalla rete al dettaglio a posto

fisso. Non si hanno dati ufficiali sul numero degli operatori in parola, anche perché non è stata pienamente attivata la procedura prevista dalla normativa, per la quale, gli stessi, per poter appunto esercitare l'attività, devono preventivamente munirsi di Nulla-Osta rilasciato dal Sindaco, in ogni caso il loro numero non è irrilevante e la relativa offerta ha quindi una certa qual valenza; quel che si può però prevedere con notevole grado di probabilità è che nel medio periodo tale modalità di offerta risulterà assai ridimensionata e ciò consentirà sia la realizzazione di un "disegno" diverso della distribuzione commerciale comunale complessivamente considerata, quanto il rispetto dei diritti e degli interessi di tutti (e quindi anche di quelli degli operatori della rete al dettaglio su aree private e dei residenti): la predisposizione della relativa normativa, facente parte del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, concorrerà in misura notevole a far ottenere detti risultati attesi.



**TITOLO I**  
**NORME GENERALI**  
**IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**ARTICOLO 1**

*Finalità - Riferimenti legislativi - Contemuto - Efficacia - Durata*

Le presenti norme e direttive sono stabilite per la disciplina, lo sviluppo e il coordinamento del commercio su aree pubbliche nel Comune di Militello in Val di Catania e trovano il loro fondamento legislativo nella L.R. 1 Marzo 1995, n. 18 (G.U.R.S. del 4 marzo 1995) e nella L.R. 8 Gennaio 1996, n. 2 (G.U.R.S. del 9 gennaio 1996); la loro adozione, oltre ad individuare le aree pubbliche in cui è interdetto l'esercizio dell'attività del commercio itinerante e a definire le scelte in termini di ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie ed i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, comporta l'abrogazione di qualsivoglia altra norma comunale eventualmente già emanata per il settore; infine, hanno durata quadriennale non prorogabile.

**ARTICOLO 2**

*Vie e piazze pubbliche vietate  
all'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante*

Lungo le vie e all'interno delle piazze pubbliche qui di seguito indicate è fatto assoluto divieto dell'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante: Via Umberto

(lungo il tratto compreso fra Via XX Settembre e Via Porta della Terra), Piazza Municipio e Piazza Vittorio Emanuele.

### ARTICOLO 3

#### Aree pubbliche per l'esercizio quotidiano dell'attività di commercio

Richiamata la norma per la quale per esercizio quotidiano si intende l'utilizzazione della superficie da parte dello stesso soggetto per almeno cinque giorni la settimana, all'interno del territorio comunale non potrà essere utilizzata alcuna area pubblica per detto esercizio quotidiano dell'attività di commercio.

### ARTICOLO 4

#### Aree pubbliche per l'esercizio settimanale dell'attività di commercio: istituzionalizzazione del nuovo mercato

E' individuata un'area pubblica nel prolungamento del Viale Regina Margherita, come da allegata planimetria, che verrà data in concessione per un periodo di tempo decennale, rinnovabile, per essere utilizzata settimanalmente nella giornata di martedì; in tale area è istituzionalizzata la relativa attività di mercato secondo l'articolazione di commercio di beni alimentari e di beni non alimentari.

I relativi, distinti parametri della suddetta attività di mercato sono i seguenti:

- A) Area massima della superficie di vendita prevista: mq. 2200;
- B) Superficie dei posteggi: da un minimo di mq. 10.00 ad un massimo di 28.00 con deroga fino a mq. 32.00 nei soli casi in cui trattasi di automarket con detta dimensione;

- C) Criteri di assegnazione dei posteggi: la definitiva assegnazione sarà fatta limitatamente ai posteggi in atto esistenti secondo i criteri di cui alle presenti norme;
- D) Criteri di assegnazione delle aree, individuate nella planimetria, riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti: l'area relativa che può essere utilizzata non può superare i mq. 100 (cento); ciascun posteggio di titolarità non può superare le dimensioni di mq. 20 (venti); infine, fatte salve le attuali assegnazioni, per quelle eventualmente disponibili, è stabilita una priorità assoluta a favore delle domande presentate da soggetti residenti da almeno un anno dalla entrata in vigore delle presenti norme nel Comune di Militello in Val di Catania, in caso di domande concorrenti (sono tali quelle che presentano la stessa data o di presentazione al protocollo del Comune o, alternativamente, dell'invio della richiesta previsto solo con lettera raccomandata con A.R.-) si ricorrerà al sorteggio.

## **ARTICOLO 5**

### **Divieto di utilizzo di aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività**

All'interno del territorio comunale non sono previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 18/95.

Il divieto di cui al suddetto primo comma non esclude la possibilità del rilascio di autorizzazioni stagionali da parte del Sindaco, previo un doppio parere, quello della

Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche e quello del Comando di Polizia Municipale, quest'ultimo formulato sulla base dei relativi vincoli previsti dalle norme del codice della strada.

## ARTICOLO 6

### Esercizio dell'attività: disponibilità delle aree delle superfici non utilizzate o dismesse

A seguito della definitiva assegnazione dei posteggi e al rilascio agli attuali titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche secondo le norme vigenti, ove sulla base dell'area della superficie massima prevista dovesse risultare in eccedenza della superficie, la stessa sarà riservata solo a favore dei soggetti residenti nel Comune da almeno un anno che ne dovessero fare regolare richiesta, che sia altresì compatibile con detta superficie eccedente, ovvero che la richiesta sia relativa alla vendita di generi alimentari che la citata superficie esista all'interno dell'area all'uopo delimitata per la citata vendita, o alla vendita di generi non alimentari e che la superficie eccedente esista all'interno della relativa area ugualmente delimitata per tale attività; infine, con l'osservanza del predetto vincolo, sarà riservata ai suddetti soggetti la superficie che dovesse rendersi disponibile a seguito di eventuale cessazione dell'attività da parte di precedenti titolari.

## TITOLO II

### REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

#### ARTICOLO 7

##### *Caratteristiche del regolamento*

La presente normativa, basata sulla L.R. n. 18/95 e sulla L.R. n. 2/96, costituisce il regolamento delle norme e direttive comunali per il commercio su aree pubbliche.

#### ARTICOLO 8

##### *Disciplina dell'attività in forma itinerante*

L'operatore commerciale in possesso dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge n. 18/95, e i coltivatori agricoli di cui all'articolo 18 della predetta legge regionale, che esercitano l'attività di vendita in detta forma, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive integrazioni e modificazioni, devono osservare le seguenti norme:

1. la sosta nello stesso sito non può superare le 2 (due) ore;
2. la distanza tra due soste susseguenti non può essere inferiore a m. 250 (duecentocinquanta);
3. nell'utilizzazione dello stesso sito, ancorché effettuata da altro operatore, deve essere osservata una discontinuità non inferiore a 2 (due) ore;
4. la distanza del sito utilizzato per la sosta da un esercizio della rete di vendita al dettaglio su aree private, all'interno del quale sono offerti beni simili a quelli

offerti dall'operatore in forma itinerante, non può essere inferiore a ml. 150 (centocinquanta);

5. nel giorno di martedì, la distanza del sito utilizzato per la sosta, da ciascun punto del perimetro del mercato, non può essere inferiore a ml. 150 (centocinquanta);
6. le operazioni di vendita non possono essere iniziate prima delle ore 08.00 e non possono essere svolte oltre le ore 20.00; all'interno del suddetto arco temporale devono inoltre essere interrotte dalle ore 13.00 alle ore 16.00 (ore 13.00 - 17.00 nel corso di vigenza dell'ora legale); le deroghe previste per il commercio su aree private sono applicabili anche al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, pertanto è possibile lo svolgimento dell'attività in tale forma anche nei giorni o periodi festivi se, per tali giorni o periodi, è espressamente prevista una deroga alla chiusura dei negozi ed alle altre attività di vendita al dettaglio.
7. l'uso di strumenti di diffusione e di amplificazione è sottoposto a preventiva autorizzazione comunale in ordine alla conformità di detti strumenti a quanto previsto dalla normativa vigente ed è consentito solo all'interno delle seguenti fasce orario: 10.00 - 13.00 e 16.00 - 18.00 (ore 17.00 - 19.00 nel corso della vigenza dell'ora legale);
8. i beni alimentari offerti in vendita devono essere collocati ad un'altezza da terra non inferiore a metri 1 (uno);
9. nell'ambito del sito è consentita solo l'utilizzazione del proprio automezzo di lavoro, ovvero di quello direttamente pertinente alla vendita effettuata;

10. il sito individuato dall'operatore per il tempo di sosta destinato alla vendita deve essere compatibile con le vigenti norme del codice della strada, con quelle di carattere igienico – sanitario ed infine con quelle di pubblico interesse.

Il titolare dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), in forma appunto itinerante, proveniente da altri comuni, per esercitare l'attività nella predetta forma di vendita, nell'ambito del territorio di questo Comune, deve preventivamente munirsi del Nulla Osta rilasciato dal Sindaco.

Nel Nulla Osta rilasciato dal Sindaco, avente validità annuale, per l'esercizio all'interno del Comune dell'attività in forma itinerante, oltre alle indicazioni, di cui all'articolo 2 delle norme generali, delle vie e piazze interdette all'esercizio di detta attività, saranno riportate tutte le norme di cui al presente articolo e le relative sanzioni, ugualmente previste nel presente regolamento al successivo articolo 12.

## **ARTICOLO 9**

### **Disciplina dell'attività settimanale di mercato**

Il mercato periodico a cadenza settimanale (tipologia b) per il commercio su aree pubbliche si svolge nei giorni di martedì feriali; l'attività di vendita verrà svolta anche nel caso in cui detta giornata dovesse coincidere con una festività civile o religiosa, solo se durante tale festività gli esercenti della rete di vendita al dettaglio su aree private sono autorizzati a svolgere la loro attività.

Nell'ambito del mercato il Comune delimiterà due distinti settori d'area rispettivamente così previsti: uno, per la vendita di generi alimentari, l'altro, per la vendita di

generi non alimentari; all'interno di ciascun settore, i posteggi saranno delimitati utilizzando, oltre alle misure di minimo e massimo indicate all'articolo 4 delle norme generali, eventualmente, tutte quelle intermedie tra detti limiti estremi.

Ogni posteggio sarà numerato ed assegnato, insindacabilmente secondo i criteri di cui all'articolo 4, a ciascuno degli attuali operatori avente diritto al rilascio dell'autorizzazione secondo le normative vigenti, rispettando, nella suddetta procedura, eventuali situazioni in cui l'utilizzo di autoveicoli attrezzati impone l'assegnazione di posteggi con determinate dimensioni e, per quanto possibile, le distinte specializzazioni merceologiche all'interno dei due differenti settori di attività.

Nella specie, l'assegnazione dei posteggi nella nuova area, sarà fatta, dando priorità assoluta, agli operatori locali nella scelta, in caso di eventuali disaccordi si ricorrerà al sorteggio. Per gli altri aventi diritto al posteggio, l'assegnazione avverrà a mezzo sorteggio, tranne unanime accordo fra di loro.

All'interno dell'area di mercato, non è ammissibile l'installazione di banchi di vendita permanenti o di strutture simili attrezzati per la vendita, sia per il settore alimentare che in quello non alimentare.

Prioritario al rilascio dell'autorizzazione amministrativa è quello del rilascio della concessione per occupazione del suolo pubblico, di durata decennale, rinnovabile.

Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista il documento rilasciato dal Comune contenente la fotografia formato tessera e i dati identificativi del concessionario del posteggio, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio con la specificazione delle tabelle merceologiche e del numero distintivo del posteggio.



L'attività di vendita all'interno del mercato si svolge dalle ore 08.00 alle ore 13.00.

Gli operatori entro le ore 08.00 devono avere installato ed allestito il proprio banco di lavoro - autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

Non è permesso agli operatori installarsi sul mercato prima delle ore 06.00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovate necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Entro un'ora dal termine delle operazioni commerciali e precisamente entro le ore 14.00 tutti i posteggi devono essere sgomberati allo scopo di liberare l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

A ciascun operatore il Comune, mensilmente, fornirà dei sacchetti a perdere numerati - il numero del sacchetto individua il posteggio relativo - da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante la permanenza nel mercato dall'operatore interessato, il quale, alla fine di ciascuna giornata di mercato, avrà cura di lasciare i sacchetti - pattumiera resisi necessari ben legati all'interno del posteggio di titolarità. Il servizio di raccolta dei rifiuti è assicurato dal Comune.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare nelle aree di mercato strumenti di riproduzione sonora e di amplificazione per attirare l'attenzione o per illustrare le caratteristiche di qualità o di prezzo dei prodotti offerti in vendita o, comunque, per qualsivoglia altro motivo.

L'area di mercato è quella configurata dalla planimetria particolareggiata allegata sotto la lettera "A" dalla quale si evidenziano:

- ampiezza complessiva delle aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 18/95, come modificata dalla legge regionale n. 2/96;
- la superficie dei posteggi, nonché il numero progressivo di individuazione e l'esatta collocazione ed articolazione.

I banchi, gli automezzi di lavoro, le attrezzature devono essere collocati, come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato.

I concessionari dei posteggi non potranno utilizzare una superficie maggiore di quella assegnata, ancorché di pertinenza del titolare assente del posteggio confinante, di un posteggio libero o comunque non assegnato.

E' ugualmente fatto assoluto divieto di invadere, anche con semplici sporgenze, lo spazio riservato al transito o al passaggio fra diversi posteggi.

Durante lo svolgimento del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata allo stesso, fatti salvi i mezzi di emergenza.

E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto delle merci e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati nelle vie o negli spazi adiacenti all'area di mercato, compatibilmente con le norme del codice della strada.

Il tributo previsto, comprensivo della tassa di posteggio e di quella per occupazione di suolo pubblico, va versato, in ragione di un anno, prima dell'inizio dell'utilizzo del posteggio, sugli appositi e distinti numeri di conto corrente postale intestato al Comune di Militello in Val di Catania.

**ARTICOLO 10**  
*Disciplina dell'attività di*  
*commercio su aree pubbliche in occasione di sagre e festività locali*

Le domande di partecipazione all'attività di commercio in occasione delle previste sagre e festività locali devono essere indirizzate al Sindaco del Comune di Militello in Val di Catania, esclusivamente con lettera raccomandata, entro e non oltre il sessantesimo giorno che precede quello previsto per l'inizio della sagra o della festa.

All'istanza devono essere allegati, oltre alla copia dell'autorizzazione posseduta, tutti i titoli atti a determinare eventuali priorità nell'assegnazione. Hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi gli itineranti che hanno ottenuto l'autorizzazione di tipo C per conversione dell'autorizzazione di cui alla legge n. 398/76 e, fra questi, chi ha il più alto numero di presenze nell'attività di commercio nella sagra o nella festa in parola, dopo, i residenti nel Comune di Militello in Val di Catania, ove non siano già appartenenti alla suddetta prima categoria di operatori, nel qual caso, nei loro confronti, va utilizzato un criterio assoluto di priorità.

La concessione viene rilasciata previo pagamento della relativa tassa.

La durata della concessione del posteggio è uguale a quella indicata della sagra o della festa religiosa.

L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti della sua attività, fatto salvo il divieto di esercizio alla vendita di determinati prodotti eventualmente indicati nella Determinazione Sindacale con cui sono stabilite le aree per l'attività in parola, e, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

L'orario di vendita durante lo svolgimento della prevista sagra e delle previste feste locali è esteso a discrezione dell'operatore per tutte le intere giornate interessate alle manifestazioni, a condizione che tale deroga venga applicata ai negozi ed alle altre attività esercenti la vendita al dettaglio.

#### **ARTICOLO 11**

##### *Norma di rinvio*

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le leggi vigenti in materia.

#### **ARTICOLO 12**

##### *Le sanzioni*

La mancata osservanza delle norme indicate nel presente regolamento e di quelle previste dalla legge in vigore comportano l'immediata adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori previsti nella legge medesima.

## INDICE

Introduzione .....	pag. 1
--------------------	--------

### TITOLO I

#### NORME GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1 Finalità – Riferimenti legislativi – Contenuto – Efficacia - Durata .....	pag. 12
Art. 2 Vie e piazze pubbliche vietate all'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante .....	>> 12
Art. 3 Aree pubbliche per l'esercizio quotidiano dell'attività di commercio .....	>> 13
Art. 4 Aree pubbliche per l'esercizio settimanale dell'attività di commercio: istituzionalizzazione del nuovo mercato .....	>> 13
Art. 5 Divieto di utilizzo di aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività .....	>> 14
Art. 6 Esercizio dell'attività: disponibilità delle aree delle superfici non utilizzate o dismesse .....	>> 15

### TITOLO II

#### REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 7 Caratteristiche del regolamento .....	pag. 16
Art. 8 Disciplina dell'attività in forma itinerante .....	>> 16
Art. 9 Disciplina dell'attività settimanale di mercato .....	>> 18
Art. 10 Disciplina dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione di sagre e festività locali .....	>> 22
Art. 11 Norma di rinvio .....	>> 23
Art. 12 Le sanzioni .....	>> 24